

sorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini». Nel caso di specie, il Tar ha ritenuto ragionevole utilizzare per una sostanza non tabellata i parametri previsti per una sostanza appartenente alla medesima famiglia della prima, ossia quella dei Freon. Dando per assodata l'applicabilità del principio della sostanza tossicologicamente più affi-

ne alla matrice acque di falda, il Tar sembra affermare che l'indicazione riportata nella nota alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152/2006 per suolo e sottosuolo («per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine»), possa essere estesa anche alla tabella 2 in tema di acque di falda, ancorché prova della richiamata nota.

TAR VENETO, SEZ. II
22 MARZO 2022, N. 481

AMBIENTE

AIA: MODIFICHE, COMUNICAZIONE E SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

La sintesi

Il concetto di modifica dell'Aia va interpretata in senso restrittivo, consentendo di escludere all'obbligo di comunicazione soltanto le modifiche che neppure in linea astratta sono suscettibili di produrre effetti sull'ambiente. La valutazione in merito alla portata e agli effetti sull'ambiente delle modifiche che il gestore intenda apportare all'impianto spetta, peraltro, in via esclusiva all'autorità titolare del potere autorizzatorio. La sospensione dell'Aia come effetto della mancata comunicazione di una modifica apportata all'impianto è illegittima se l'amministrazione non ha motivato la relazione tra l'inottemperanza all'Aia e il verificarsi di un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente,

Il fatto

Il ricorrente del caso in oggetto è un gestore di rifiuti veneto con attività sottoposta ad Aia. Il provvedimento autoriz-

zativo prevede, in particolare, che le attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti siano condotte in due capannoni. La società ha aperto poi una procedura concordataria nell'ambito della quale cede a terzi uno dei due capannoni. In occasione di un sopralluogo la Regione, alla quale nulla era stato comunicato, ha preso nota dell'intervenuta cessione del capannone e, come conseguenza, ha emanato un provvedimento di sospensione dell'Aia per mancanza del requisito della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività autorizzata. La sospensione è stata disposta fino al rilascio del provvedimento di modifica dell'installazione nella nuova configurazione. La società ha proposto così ricorso al Tar Veneto e anche istanza cautelare, successivamente accolta.

La legittimità

Accogliendo il ricorso, il Tar ha osservato, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo

- Provvedimento autorizzativo
- Aia
- Autorizzazione integrata ambientale
- Modifica
- Dismissione capannone
- Sospensione
- Revoca